

DIP	TIPO CORSO	CODICE	CORSO	CFU OFFERTI escluse mutuaioni	di cui cfu nuove attivazioni escluse mutuaioni	di cui cfu per raddoppi, triplicazioni, ecc.	ULTERIORI CFU MUTUATI	CFU DISATTIVATI escluse mutuaioni	ORE ADS escluse ESE con CFU	COSTO AFFIDAMENTI compresi bonus	COSTO CONTRATTI incluse ESE con CFU	COSTO ADS	COSTO TOTALE 2018-19	BUDGET 2017-18	Δ (costi (non giustificati da prese di servizio/upgrade)
GIURISPRUDENZA					96			69					€ 251.137,10	€ 255.740,00	-€ 4.602,90
GIU	LT	19-270	OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA	96	0	0	39	19	260	€ 22.691,70	€ 0	€ 10.248,00	€ 32.939,70	€ 81.230,00	-€ 2.289,89
GIU	LT	19-270-DIN	DIRITTO PER L'IMPRESA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	94	30	0	24	0	143	€ 29.008,22	€ 11.364,19	€ 5.628,00	€ 46.000,41	€ 136.000,00	-€ 6.607,94
GIU	LM5	65	GIURISPRUDENZA	338	6	0	95	0	714	€ 35.709,57	€ 60.761,59	€ 32.920,90	€ 129.392,06	€ 38.510,00	-€ 25.552,94
GIU	LM	68-270	DIRITTI DELL'UOMO ED ETICA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	25	0	0	5	50	58	€ 8.678,58	€ 3.626,64	€ 651,84	€ 12.957,06	€ 0	-€ 29.847,86
GIU	LM	68-270-DMC	DIRITTI DELL'UOMO, DELLE MIGRAZIONI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	70	60	0	10	0	0	€ 24.045,24	€ 5.802,62	€ 0	€ 29.847,86	€ 0	-€ 29.847,86
SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI					9			9					€ 744.492,95	€ 760.499,00	-€ 16.006,05
SAEMQ	LT	86-270	ECONOMIA	159	9	0	12	0	179	€ 33.095,38	€ 2.760,00	€ 11.154,00	€ 47.009,38	€ 49.650,00	-€ 2.640,62
SAEMQ	LT	87-270	ECONOMIA AZIENDALE	531	0	201	30	9	1.298	€ 85.087,24	€ 51.507,68	€ 80.869,48	€ 217.464,40	€ 230.015,00	-€ 12.550,60
SAEMQ	LM	90-270	ECONOMIA AZIENDALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA E PROFESSIONE	90	0	0	75	0	32	€ 23.886,00	€ 22.561,38	€ 1.472,00	€ 47.919,38	€ 52.693,00	-€ 4.773,62
SAEMQ	LM	90-270-ENG	BUSINESS ADMINISTRATION, PROFESSIONAL AND MANAGERIAL ACCOUNTING	69	0	0	87	0	20	€ 28.716,28	€ 55.374,66	€ 651,00	€ 84.741,94	€ 88.743,00	-€ 4.001,06
SAEMQ	LM	91-270	MANAGEMENT, FINANZA E INTERNATIONAL BUSINESS	144	0	0	84	0	80	€ 19.905,00	€ 25.248,48	€ 3.168,00	€ 48.321,48	€ 44.120,00	-€ 4.201,48
SAEMQ	LM	110-270-EN	ECONOMICS AND GLOBAL MARKETS	12	0	0	45	0	1	€ 11.903,19	€ 5.425,00	€ 2.000,00	€ 19.328,19	€ 56.487,00	-€ 37.158,81
SAEMQ	LM	134-270-EN	INTERNATIONAL MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP AND FINANCE	168	0	0	48	0	322	€ 76.116,72	€ 144.179,44	€ 13.780,80	€ 234.076,96	€ 238.791,00	-€ 4.714,04
SAEMQ	LM	149-270-EN	ECONOMICS AND DATA ANALYSIS	63	0	0	12	0	2	€ 18.564,73	€ 22.242,50	€ 4.824,00	€ 45.631,23	€ 0	-€ 45.631,23
LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE					220			164					€ 287.225,11	€ 289.532,00	-€ 2.306,89
LFC	LT	24-270	LETTERE	288	0	0	180	24	60	€ 28.663,20	€ 21.675,00	€ 4.044,00	€ 54.382,20	€ 81.723,00	-€ 27.340,80
LFC	LT	92-270	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	285	5	70	25	0	242	€ 47.373,90	€ 73.944,12	€ 28.676,53	€ 149.994,55	€ 150.450,70	-€ 456,15
LFC	LT	106-270	FILOSOFIA	192	0	0	18	60	0	€ 14.331,60	€ 7.279,20	€ 0	€ 21.610,80	€ 21.621,60	-€ 10,80
LFC	LM	67-270	CULTURE MODERNE COMPARATE	168	0	0	138	0	30	€ 0	€ 3.450,60	€ 2.022,00	€ 5.472,60	€ 5.670,00	-€ 197,40
LFC	LM	93-270	COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, EDITORIA	120	80	0	10	80	36	€ 22.213,98	€ 18.198,00	€ 4.868,88	€ 45.280,86	€ 30.066,60	-€ 15.214,26
LFC	LM	150-270	FILOSOFIA E STORIA DELLE SCIENZE NATURALI E UMANE	144	144	0	0	0	0	€ 3.582,90	€ 6.901,20	€ 0	€ 10.484,10	€ 0	-€ 10.484,10
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE					85			0					€ 420.211,92	€ 439.432,00	-€ 19.220,08
LLCS	LT	13-270	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE	755	40	50	145	0	310	€ 64.492,20	€ 132.051,15	€ 17.180,16	€ 213.723,51	€ 241.345,60	-€ 27.622,09
LLCS	LM	28-270	LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	145	10	0	60	0	180	€ 15.658,60	€ 18.241,30	€ 14.150,00	€ 48.049,90	€ 40.879,92	-€ 7.169,98
LLCS	LM	44-270-EN	PLANNING AND MANAGEMENT OF TOURISM SYSTEMS	90	25	0	30	0	20	€ 30.454,65	€ 100.785,60	€ 5.801,72	€ 137.041,97	€ 136.104,22	-€ 937,75
LLCS	LM	57-270	LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E PANAMERICANE	150	10	0	180	0	120	€ 13.296,54	€ 0	€ 8.100,00	€ 21.396,54	€ 21.102,00	-€ 294,54
SCIENZE UMANE E SOCIALI					338			317					€ 916.665,34	€ 916.778,00	-€ 112,66
SUS	LT	25-270	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	544	210	75	10	221	€ 44.985,30	€ 94.162,50	€ 158.640,00	€ 297.787,80	€ 254.781,00	-€ 43.006,80	
SUS	LT	40-270	SCIENZE PSICOLOGICHE	200	46	5	0	46	€ 23.487,90	€ 7.695,00	€ 80.565,00	€ 111.747,90	€ 121.692,00	-€ 9.944,10	
SUS	LM	64-270	PSICOLOGIA CLINICA	185	6	0	0	0	€ 32.219,56	€ 116.100,00	€ 75.025,00	€ 223.344,56	€ 217.265,00	-€ 6.079,56	
SUS	LM	84-270	SCIENZE PEDAGOGICHE	102	30	0	0	50	€ 10.748,70	€ 8.707,50	€ 24.115,00	€ 43.571,20	€ 46.012,00	-€ 2.440,80	
SUS	LM5	139-270	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	161	46	0	0	0	€ 49.682,88	€ 24.057,00	€ 166.474,00	€ 240.213,88	€ 277.028,00	-€ 36.814,12	
SCUOLA DI INGEGNERIA: INGEGNERIA GESTIONALE, DELL'INFORMAZIONE E DELLA PRODUZIONE													€ 576.000,00	€ 570.000,00	-€ 6.000,00
IGIP	LT	21-270	INGEGNERIA INFORMATICA	183	0	0	102	0	325	€ 28.105,86	€ 50.690,85	€ 17.150,56	€ 95.947,27	€ 104.970,00	-€ 9.022,73
IGIP	LT	22-270	INGEGNERIA GESTIONALE	165	0	9	72	0	455	€ 15.924,00	€ 61.197,42	€ 24.010,41	€ 101.131,83	€ 100.388,00	-€ 743,83
IGIP	LT	95-270	INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER LA SALUTE	168	0	6	21	0	263	€ 20.170,40	€ 63.491,90	€ 13.878,95	€ 97.541,25	€ 115.467,00	-€ 17.925,75
IGIP	LM	37-270	INGEGNERIA GESTIONALE	126	0	0	30	0	280	€ 28.132,40	€ 13.308,14	€ 14.778,82	€ 56.219,36	€ 43.018,00	-€ 13.201,36
IGIP	LM	37-270-ENG	MANAGEMENT ENGINEERING	96	24	0	30	24	241	€ 26.938,10	€ 89.837,95	€ 12.718,06	€ 129.494,11	€ 153.655,00	-€ 24.160,89
IGIP	LM	38-270	INGEGNERIA INFORMATICA	123	0	0	45	0	234	€ 7.404,66	€ 27.468,86	€ 12.322,30	€ 47.195,82	€ 52.502,00	-€ 5.306,18
IGIP	LM	148-270-EN	ENGINEERING AND MANAGEMENT FOR HEALTH	60	60	0	0	0	214	€ 9.315,54	€ 27.861,50	€ 11.293,32	€ 48.470,36	€ 0	-€ 48.470,36
SCUOLA DI INGEGNERIA: INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE													€ 299.000,00	€ 300.000,00	-€ 1.000,00
ISA	LT	20-270-TE	INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA	150	36	0	42	45	280	€ 37.076,38	€ 24.991,89	€ 14.800,79	€ 76.869,06	€ 74.376,00	-€ 2.493,06
ISA	LT	23-270	INGEGNERIA MECCANICA	168	0	0	36	0	450	€ 26.805,40	€ 45.705,51	€ 23.744,97	€ 96.255,88	€ 90.321,00	-€ 5.934,88
ISA	LM	39-270	INGEGNERIA MECCANICA	223	6	0	48	6	307	€ 24.708,74	€ 29.068,93	€ 16.199,14	€ 69.976,81	€ 75.016,00	-€ 5.039,19
ISA	LM	60-270-CE	INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI EDILI	144	39	0	24	33	211	€ 14.278,52	€ 30.459,93	€ 11.159,80	€ 55.898,25	€ 60.287,00	-€ 4.388,75
													€ 3.494.732,42	€ 3.531.981,00	-€ 36.248,58

ALLEGATO AL PUNTO 3.6

Lingua	17/18	18/19	Differenza RISPETTO A 17/18
Arabo	€ 18.000,00	€ 26.600,00	€ 8.600,00
Cinese	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ -
Francese	€ 45.880,00	€ 62.950,00	€ 17.070,00
Giapponese	€ 28.700,00	€ 30.400,00	€ 1.700,00
Inglese	€ 96.550,00	€ 117.050,00	€ 20.500,00
Italiano L2 I sem + II sem	€ 34.760,00	€ 39.260,00	€ 4.500,00
Russo	€ 27.330,00	€ 30.150,00	€ 2.820,00
Spagnolo	€ 71.700,00	€ 70.928,00	-€ 772,00
Tedesco	€ 41.930,00	€ 41.930,00	€ -
Tutorato CCL	€ 17.000,00	€ 16.250,00	-€ 750,00
TOTALE SENZA ONERI	€ 430.150,00	€ 466.518,00	€ 36.368,00

TOTALE CON ONERI**€ 606.473,40**

Allegato al punto 7.1

	Docente Proponente UNIBG	Struttura di Appartenenza	Cognome e Nome Visiting	Università/Organismo di Ricerca/Istituzione internazionale di Appartenenza	Periodo di permanenza	Conteggio giorni	Spesa
1	Lorenzo Botti	Dip. Ingegneria e scienze applicate	Di Pietro, Daniele Antonio	Institut Montpellierain Alexander Grothendieck (IMAG), Université de Montpellier (UM)	dal 28.04.2018 al 27.05.2018	31	€ 5.000
2	Giuseppe Bertagna	Dip. Scienze umane e sociali	Berner, Ashley	Johns Hopkins University, School of Education, Institute for Education Policy	dal 01.09.2018 al 15.09.2018	15	€ 2.500
3	Amelia Valtolina	Dip. Lettere, Filosofia, Comunicazione	Deiters Franz-Josef	Monash University, Melbourne	dal 01.11.2018 al 30.11.2018	30	€ 5.000
4	Marina Bianchi	Dip. Lingue, letterature e culture straniere	Saldaña Almánzar, Victor Luis	Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	dal 15.11.2018 al 16.12.2018	32	€ 5.000
5	Salvatore Piccolo	Dip. Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi	Jeanine Miklos Thal	Rochester University	dal 01.07.2018 al 31.07.2018	31	€ 5.000
6	Roberto Pinto	Dip. Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione	Prof. Kusiak, Andrew	The University of Iowa, College of Engineering, Department of Mechanical & Industrial Engineering	dal 09.06.2018 al 23.06.2018	15	€ 2.500
7	Giovanni Urga	Dip. Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi	David F. Hendry	Nuffield College, University of Oxford	dal 16.11.018 al 30.11.2018	15	€ 2.500
8	Francesco Finazzi	gestionale, dell'informazione e della produzione	Steed, Robert	European-Mediterranean Seismological Centre	dal 05.06.2018 al 27.06.2018	23	€ 3.828
9	Antonio Banfi	Dip. Giurisprudenza	Bouniatova, Farida	Lomonosov Moscow State University	dal 10.06.2018 al 10.07.2018	31	€ 5.000
10	Alberto Zatti	Dip. Scienze umane e sociali	Lefranc Aude Valent	Université Sorbonne Paris	dal 22.10.2018 al 05.11.2018	15	€ 2.500
11	Angelo Compare	Dip. Scienze umane e sociali	de Jong, Kim	Leiden University, Institute of Psychology, Clinical Psychology Uni,	dal 05.11.2018 al 24.11.2018	20	€ 3.330
12	Michele Meoli	Dip. Ingegneria gestionale, dell'informazione e	Seeber, Marco	Centre for Higher Education Governance Ghent (CHEGG)Faculty	dal 27.05.2018 al 10.06.2018	15	€ 2.500
13	Giovanni Garofalo	Dip. Lingue, letterature e culture straniere	MONTOLO DURÁN, ESTRELLA	UNIVERSITAT DE BARCELONA	dal 01.10.2018 al 01.11.2018	32	€ 5.000
14	Annamaria Bianchi	Dip. Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi	Khalaf Lynda	Carleton University	dal 01.12.2018 al 15.12.2018	15	€ 2.500

52.158,00

Valutazione dei prodotti

Proponente	Dipartimento	SSD	Valutazione prodotto
			A1+A2
BOCCHI Gianluca	SUS	M/FIL-02	45.10
CEFIS Elena	SAEMQ	SECS/P-02	49.57
CREPALDI Gabriella	GIURI	IUS/10	30.63
GORI Simone	SUS	M-PSI/01	51.00
MINERVINI Annamaria	GIURI	IUS/07	36.50
MORIGGIA Vittorio	SAEMQ	SECS-S/06	25.25
NATALI SORA Isabella	ISA	CHIM/07	46.24
PATERNOSTER Alfredo	LFC	M-FIL/05	50.00
RIVA Paolo	ISA	ICAR/09	57.57
SCAGLIA Evelina	SUS	M-PED/02	50.00
SCIROCCO Giovanni Angelo	LLCS	M-STO/04	19.60
TINCANI Persio	GIURI	IUS/20	0.00
UGAZIO Valeria	SUS	M-PSI/08	38.13

Valutazione dei progetti

Proponente	Dipartimento	SSD	Qualità progetto	Fattibilità e congruità progetto	Valutazione globale
BOCCHI Gianluca	SUS	M/FIL-02	20.00	15	35.00
CEFIS Elena	SAEMQ	SECS/P-02	5.00	10	15.00
CREPALDI Gabriella	GIURI	IUS/10	15.00	15	30.00
GORI Simone	SUS	M-PSI/01	10.00	10	20.00
MINERVINI Annamaria	GIURI	IUS/07	10.00	10	20.00
MORIGGIA Vittorio	SAEMQ	SECS-S/06	15.00	15	30.00
NATALI SORA Isabella	ISA	CHIM/07	20.00	15	35.00
PATERNOSTER Alfredo	LFC	M-FIL/05	20.00	15	35.00
RIVA Paolo	ISA	ICAR/09	15.00	15	30.00
SCAGLIA Evelina	SUS	M-PED/02	10.00	15	25.00
SCIROCCO Giovanni	LLCS	M-STO/04	15.00	15	30.00
UGAZIO Valeria	SUS	M-PSI/08	20.00	15	35.00

Valutazione dettagliata per singola voce

Proponente	Dipartimento	SSD	A1	A2a	A2b	A2c Premi	Valutazione globale	Totale
			Turnazione SSD	Prodotti Ricerca	Respons. progetti			
RIVA Paolo	ISA	ICAR/09	12.57	35.00	10.00	0	30.00	87.57
PATERNOSTER Alfredo	LFC	M-FIL/05	15.00	35.00	0.00	0	35.00	85.00
NATALI SORA Isabella	ISA	CHIM/07	9.83	35.00	1.41	0	35.00	81.24
BOCCHI Gianluca	SUS	M/FIL-02	15.00	28.88	1.22	0	35.00	80.10
SCAGLIA Evelina	SUS	M-PED/02	15.00	35.00	0.00	0	25.00	75.00
UGAZIO Valeria	SUS	M-PSI/08	11.25	21.88	0.00	5	35.00	73.13
GORI Simone	SUS	M-PSI/01	15.00	35.00	0.00	1	20.00	71.00
CEFIS Elena	SAEMQ	SECS/P-02	13.57	35.00	0.00	1	15.00	64.57
CREPALDI Gabriella	GIURI	IUS/10	12.26	18.38	0.00	0	30.00	60.63
MINERVINI Annamaria	GIURI	IUS/07	9.38	27.13	0.00	0	20.00	56.50
MORIGGIA Vittorio	SAEMQ	SECS-S/06	11.53	12.25	1.47	0	30.00	55.25
SCIROCCO Giovanni	LLCS	M-STO/04	12.16	7.44	0.00	0	30.00	49.60

Aggiornamento ai Criteri per la suddivisione dei Fondi di Finanziamento ai Dipartimenti (anno 2019)

Regole generali di distribuzione

- quota a pioggia: 1.500 a ciascun ricercatore (circa 35%);
- 30% sulla base dei risultati VQR 2011-2014 (rifacendosi all'indicatore dipartimentale IRDF%) per il 2017 e il 2018, 25% per il 2019 e 2020 e 20% per il 2021 e 2022.¹
- 35% sulla base della valutazione interna dei risultati della ricerca per il 2017 e il 2018, 40% per il 2019 e 2020 e 45% per il 2020 e 2021.

In coerenza con la visione strategica di Ateneo, con lo scopo di enfatizzare l'aspetto di incentivazione si ritiene utile introdurre, sullo stile della VQR e della REF inglese, un limite massimo di pubblicazioni che ogni docente può sottomettere per la valutazione dipartimentale. In questo modo non si incentiva la quantità, ma si valuta solo la parte destra della distribuzione di ogni singolo ricercatore. Considerando che il periodo sottoposto a valutazione è quadriennale, si ritiene congruo fissare in 10 le pubblicazioni massime che ogni docente può presentare ai fini della valutazione interna. Non è richiesto formalmente che ogni docente inserisca le proprie pubblicazioni perché in automatico il sistema può individuare le 10 migliori pubblicazioni per ogni docente. In questo modo si incentivano i docenti a pubblicare in determinate tipologie e soprattutto si evita di incentivare la quantità a discapito della qualità.

Criteri per la suddivisione dei Fondi di Finanziamento ai Dipartimenti (quota incentivante anno 2019) e metodologia di calcolo.

La procedura associa la "produzione" al singolo Docente e/o Ricercatore (nel seguito D&R) di ruolo, per poi costruire la produzione complessiva da associare ad un nuovo Dipartimento attraverso l'appartenenza dei singoli ai Dipartimenti. Necessariamente, la produzione associata a D&R non più appartenenti ad alcuno dei Dipartimenti (alla data del 1.10.2018) non viene conteggiata, perché non associabile in modo univoco ad alcun Dipartimento.

1. Metodologia

Nel seguito di questa sezione viene descritta la metodologia generale per il calcolo della produzione dei Dipartimenti e per la valutazione degli indicatori di categoria e di tipologia.

1.1 Calcolo degli indicatori e della distribuzione incentivante

Nel caso della categoria "Prodotti della ricerca" si calcola il punteggio ottenuto da ogni singolo dipartimento nel seguente modo:

¹ 2017 si intende la distribuzione dei fondi di finanziamento ai dipartimenti basata sulla valutazione sul quadriennio 2013-2016, per il 2018 la valutazione sul quadriennio 2014-2017, per il 2019 la valutazione sul quadriennio 2015-2018, per il 2020 la valutazione sul quadriennio 2016-2019, per il 2021 la valutazione sul quadriennio 2017-2020.

$$B_j = \sum_{k=1}^K w_k N_k$$

dove w è il peso attribuito alla tipologia k , K è il numero di tipologie e N il numero di prodotti all'interno di ogni tipologia k all'interno del dipartimento j .

Una volta calcolato l'indicatore B_j si procede alla normalizzazione nel seguente modo:

$$I_j = \frac{B_j}{\sum_{k=1}^T B_k}$$

dove T è il numero dei dipartimenti. L'indicatore I_j rappresenta quindi l'indicatore di categoria relativo al dipartimento j -esimo.

Nel caso delle categorie relative ai progetti di ricerca (indicatori I_2 e I_3), in cui viene valutato sia il valore del finanziamento sia il numero di progetti finanziati, la normalizzazione viene effettuata per ogni tipologia appartenente alla categoria.

Dato ora un fondo F da distribuire tra i Dipartimenti sulla base degli indicatori di categoria in esame, la quantità spettante al Dipartimento j -esimo si valuta come segue. Viene innanzitutto valutata la frazione del fondo che verrà distribuita sulla base di ciascun indicatore moltiplicando il valore del fondo complessivo per il peso relativo (si veda la tabella 4), ad esempio la frazione distribuita sulla base dei risultati dell'indicatore B_1 si calcola come:

$$F_1 = W_1 * F$$

(nel caso presente: $W_1=0.65$, dalla tabella 4, quindi $F_1=0.65 F$). La frazione spettante a ciascun Dipartimento viene quindi calcolata come:

$$F_{1j} = I_j * F_1$$

e ciò viene ripetuto per tutti gli indicatori di categoria. Il finanziamento totale spettante a ciascun Dipartimento viene quindi ottenuto sommando i tre valori ottenuti:

$$FFO_j = F_{1j} + F_{2j} + F_{3j}$$

Di seguito verranno descritti gli indicatori di categoria e di tipologia scelti ed indicati i valori numerici dei pesi utilizzati per il calcolo.

2. Indicatore B1: Prodotti della ricerca

La prima serie di indicatori prende in considerazione la produzione scientifica. Viene utilizzata una valutazione semplificata, facendo uso dei dati reperibili dal database dell'Ateneo sui prodotti della ricerca definendo 5 tipologie di prodotti:

- 1) numero di articoli su rivista indicizzata in Scopus o Wos o di Fascia A ASN
- 2) numero di articoli su riviste ASN (intese come riviste scientifiche ai fini dell'ASN)
- 3) numero di capitoli di libro e curatele distinguendo tra indicizzati in Scopus e non indicizzati in Scopus
- 4) numero di libri – numero di brevetti

- 5) numero di articoli su Atti di congressi distinguendo tra indicizzati in Scopus e non indicizzati in Scopus

Si specifica che non vengono considerati ai fini delle tipologie 1) e 2): abstract, editoriali e recensioni. Si specifica che per quello che riguarda le note a sentenza non verranno considerate brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o meramente ricognitive.

Si specifica che all'interno della tipologia 3) non saranno considerati: abstract, editoriali, recensioni. Per curatele si intendono solo le curatele con saggio introduttivo.

Si specifica che all'interno della tipologia 4) non saranno considerati manuali e testi meramente didattici.

Si specifica che la voce 5) include solo articolo scientifico in atti di conferenza con processo di revisione peer, sono esclusi abstract, poster e articoli scientifici pubblicati in assenza di un processo di revisione peer. In ogni caso non saranno considerati come atti di convegno articoli, seppur dotati di ISBN o ISSN, disponibili solo su supporto locale.

I working papers seppur dotati di ISBN o ISSN non verranno considerati ai fini dell'attribuzione dei fondi di ricerca ai dipartimenti.

Per ogni tipologia di prodotto, relativamente ad ogni D&R, viene definito un numero sommando i valori di "proprietà" di ciascun prodotto ottenendo la "produzione" del soggetto relativa a ciascuna tipologia. Attraverso l'afferenza ai nuovi dipartimenti dei singoli D&R viene costruita la "produzione" del Dipartimento relativa a ciascuna tipologia sommando le "produzioni" di ogni soggetto appartenente a ciascun Dipartimento. Per definire il grado di proprietà si utilizzeranno gli stessi criteri utilizzati nell'ambito della VQR. Per i docenti di ruolo che hanno un prodotto a firma singola il grado di proprietà è pari a 1 e lo è anche per i docenti di ruolo che hanno co-autori non appartenenti allo stesso dipartimento. In caso di docenti che hanno co-autori appartenenti allo stesso dipartimento il grado di proprietà è pari a 1/M (dove M è il numero co-autori appartenenti allo stesso dipartimento). Viene precisato che nel caso di un numero autori complessivi superiore a 10 verrà applicata la seguente ponderazione: $10/(2*n+1)$, dove n è il numero di autori complessivi.

$$B1_j = \sum_{i=1}^{D_j} \sum_{k=1}^K \delta_i w_k N_k$$

dove i è il singolo docente, k la tipologia, D_j il numero di docenti di ruolo afferenti al dipartimento j, w il peso attribuito a ciascuna tipologia, N il numero di prodotti e δ il grado di proprietà.

Il peso da dare a ciascuna tipologia è stato definito come segue:

$w^{(1)}$	$w^{(2)}$	$w^{(3)}$	$w^{(4)}$	$w^{(5)}$	$w^{(6)}$	$w^{(7)}$
Scopus, Wos e Fascia A ASN	Elenco riviste ASN	Capitoli e Curatele Scopus/WoS	Capitoli e Curatele	Libri	Congressi Scopus/Wos	Congressi/Articoli non indicizzati e non ASN
1	0,4	0,4	0,2	1	0,4	0,1

Tabella 1. Prodotti della ricerca

Una volta calcolato l'indicatore $B1_j$ per ogni singolo dipartimento si procede alla normalizzazione nel seguente modo:

$$I1_j = \frac{B1_j}{\sum_{k=1}^T B1_k}$$

3. **Indicatore B2: Finanziamento di progetti di ricerca (diversi da progetti internazionali)**

Vengono considerati i finanziamenti ottenuti da UNIBG da fonti esterne all'Ateneo su progetti di ricerca su base competitiva comunque finanziati, con esclusione dei progetti internazionali, appositamente valutati dall'indicatore B3. All'interno di questa categoria vengono considerati anche i contratti e i contributi riferiti ai soli progetti di ricerca.

Sono pertanto definiti 3 indicatori parziali:

- 1) numero di progetti finanziati ($B^{(N,f)}$)
- 2) finanziamento ottenuto dai progetti finanziati ($B^{(F,f)}$)
- 3) numero di progetti presentati ma non finanziati ($B^{(N,p)}$)

Il calcolo del "finanziamento ottenuto" (indicatore di tipologia $B^{(F,f)}$) viene fatto "spalmato" il finanziamento ottenuto sui vari anni in modo proporzionale alla durata del progetto su ciascun anno e conteggiando, per ciascun progetto, la frazione riferita al quadriennio scelto per la valutazione (2014-2017). Ogni progetto è stato associato ad un Dipartimento attraverso l'appartenenza del responsabile scientifico ad uno dei nuovi Dipartimenti.

E' stato considerato importante valutare anche la presentazione di progetti anche nel caso questi non siano stati valutati positivamente (indicatore parziale n°3), ed anche in questo caso ciascun progetto attivo nel quadriennio di valutazione è stato associato ad un Dipartimento attraverso l'appartenenza del responsabile scientifico ad uno dei nuovi Dipartimenti.

Il peso da dare a ciascuna tipologia è stato definito come segue:

$w^{(N,f)}$	$w^{(F,f)}$	$w^{(N,p)}$
N° finanziati	Finanziamento ricevuto	Non finanziati
0,5	0,4	0,1

Tabella 2. Intercettazione fondi esterni

L'indicatore $I2$ viene quindi valutato come media pesata e normalizzata degli indicatori parziali:

$$I2_j = \frac{w^{(N,f)} B_j^{(N,f)}}{\sum_{j=1}^7 B_j^{(N,f)}} + \frac{w^{(F,f)} B_j^{(F,f)}}{\sum_{j=1}^7 B_j^{(F,f)}} + \frac{w^{(N,p)} B_j^{(N,p)}}{\sum_{j=1}^7 B_j^{(N,p)}}$$

4. **Indicatore B3: Partecipazione a progetti internazionali**

L'indicatore B3 ministeriale è ottenuto come media aritmetica di un indicatore relativo al "numero" di progetti ottenuti e di un indicatore relativo all'entità "finanziaria" di tali progetti.

Anche per questo indicatore è stato ritenuto necessario apportare alcune modifiche, in particolare per la componente relativa all'indicatore finanziario, che il ministero valuta attraverso i costi "eleggibili", la cui valutazione risulterebbe però molto onerosa per l'Ateneo. Questa viene sostituita dal finanziamento ottenuto da UNIBG ed inoltre sono stati considerati tutti i progetti di ricerca con finanziamento internazionale. Vengono definiti tre indicatori di tipologia:

- 1) Finanziamento ottenuto dai progetti approvati ($B^{(F,f)}$)
- 2) Numero di progetti approvati ($B^{(N,f)}$)
- 3) Numero di progetti presentati non approvati ($B^{(N,p)}$)

Il calcolo del finanziamento viene fatto come sopra descritto relativamente all'indicatore I2. L'indicatore numero 3 è stato introdotto con l'intento di indurre i docenti e ricercatori a partecipare ai bandi di progetti europei.

Il peso da dare a ciascuna tipologia è stato definito come segue:

Indicatore 3		
$w^{(F,f)}$	$w^{(N,f)}$	$w^{(N,p)}$
finanziamento	N° finanziati	N° presentati n.a.
0,35	0,4	0,25

Tabella 3. Partecipazione a progetti internazionali

L'indicatore I3 viene quindi valutato come media pesata e normalizzata degli indicatori parziali:

$$I3_j = \frac{w^{(N,f)} B_j^{(N,f)}}{\sum_{j=1}^7 B_j^{(N,f)}} + \frac{w^{(F,f)} B_j^{(F,f)}}{\sum_{j=1}^7 B_j^{(F,f)}} + \frac{w^{(N,p)} B_j^{(N,p)}}{\sum_{j=1}^7 B_j^{(N,p)}}$$

5. Peso degli indicatori di categoria I1-I3

Gli indicatori sopra definiti si riferiscono a diversi aspetti dell'attività di ricerca ed è necessario valutare il peso relativo di tali aspetti per definire la distribuzione del finanziamento. A questo fine si è deciso di suddividere il finanziamento complessivo in quattro parti non uguali ma valutate attraverso il "peso" associato a ciascun indicatore di categoria. Il peso da assegnare a ciascun indicatore è definito come riportato nella tabella seguente

Peso W1 – W3		
W1	W2	W3
0,65	0,125	0,225

Tabella 4. Pesi degli indicatori I1 – I3

ALLEGATO AL PUNTO N. 8.1

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA SUI PROGETTI DELL'ARCO PER NAPOLEONE A BERGAMO DELL'ARCHITETTO GIACOMO QUARENGHI.

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (C.F. 80004350163 - P.IVA 01612800167), con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, in seguito denominata per brevità "**Università**", in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, domiciliato per la carica presso l'Università

e

L'Archivio di Stato di Bergamo (cf e p iva) con sede legale in Bergamo, in Via F.lli Bronzetti 24, 26 e 30 ,in seguito denominata per brevità "Archivio di Stato" rappresentato dal dott. Mauro Livraga, nella qualità di direttore autorizzato alla stipula del presente atto

PREMESSO CHE:

- l'Università degli Studi di Bergamo ha condotto negli ultimi anni attività di ricerca nel campo della rappresentazione e dell'interpretazione critica dell'architettura, sostenendo lo studio interdisciplinare e i rapporti tra studiosi afferenti a branche del sapere differenti;
- nell'anno 2017 ricorre il secondo centenario della morte dell'architetto (Bergamo 1744 - San Pietroburgo 1817) ed importanti istituzioni culturali - riunite in un comitato internazionale coordinato dal Comune di Bergamo e dall'Osservatorio Quarenghi – si sono attivate al fine di svolgere un nutrito programma di manifestazioni per celebrare la grandezza artistica della persona e del personaggio in Europa, in città, nel suo territorio;
- il 23 gennaio 2017 il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, il Prof. Remo Morzenti Pellegrini, ha accolto la proposta dell'Osservatorio Quarenghi di aderire al comitato internazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte;
- tra il 3 luglio e il 31 agosto del 2017 l'Archivio di Stato di Bergamo nell'ambito delle celebrazioni per il Bicentenario dell'architetto Giacomo Quarenghi ha proposto nella propria sede una esposizione documentaria per rileggere uno dei suoi progetti non realizzati, quello dell'Arco di Napoleone, nonché occasione di studio e di approfondimento di uno spaccato di storia urbana della Bergamo napoleonica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1. Oggetto della presente convenzione

Tra l'Università e l'Archivio di Stato si istituisce un rapporto di reciproca cooperazione per lo studio dell'opera completa dell'architetto e riservando una peculiare attenzione al progetto dell'arco per Napoleone a Bergamo. In particolare si intende avviare, sulla base dei materiali oggi disponibili sui progetti bergamaschi (anche se poveri e frammentari) delle valutazioni comparative tra le primigenie intuizioni progettuali – con attico – e la finale soluzione adottata -con timpano- in parte eretta e quindi demolita. Lo studio, articolato in tre momenti consecutivi, vedrà una prima fase di analisi dei disegni al fine della corretta ricostruzione grafica, una seconda periodo legato al confronto e alla verifica dei progetti della corrispondenza e del rispetto della codifica degli ordini architettonici nel periodo neoclassico e, in ultimo -

condizionata dai tempi e dalle disponibilità di acquisire strumentazioni e materiali- la realizzazione della maquette dell'opera come avrebbe dovuto sorgere a Porta Osio.

2. Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di due anni dalla data della stipula e potrà essere rinnovata previa deliberazione di entrambe le parti.

Ogni attore della presente convenzione potrà sempre recedere in qualunque momento dall'accordo mediante semplice comunicazione (da notificare con un preavviso di un mese tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento).

3. Responsabilità tecnico-scientifica

Il coordinamento delle attività di cui sopra, attraverso la responsabilità generale sulla convenzione, è affidata al prof. Alessio Cardaci per l'Università e al dott. Mauro Livraga per l'Archivio di Stato.

4. Risorse dell'Università e dell'Archivio di Stato

L'Università, per le finalità della presente convenzione, si impegna ad offrire gratuitamente la conoscenza e l'esperienza dei docenti e degli studiosi dell'Università (affini alle tematiche di studio), sia a condividere le ricerche e i materiali prodotti.

L'Archivio di Stato, per le finalità della presente convenzione, si impegna sia nel fornire la documentazione archivistica e iconografica di cui dispone al fine di consentire il lavoro degli studiosi, sia a divulgare, comunicare e valorizzare l'attività svolta dall'Università citando opportunamente le fonti, gli autori e l'impiego dei loghi istituzionali

5. Trattamento dei dati personali

Le Parti coinvolte dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronti con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatica. Inoltre, il trattamento dei dati avverrà esclusivamente in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. LGS. 196/03.

6. Divulgazione dei risultati e costi del progetto

I materiali delle ricerche sono da considerarsi proprietà dell'Università, nonché degli studiosi e dei ricercatori coinvolti, e concesse all'Archivio di Stato per la celebrazione della figura dell'architetto Giacomo Quarenghi e/o per attività ad essa strettamente correlate. I materiali possono essere impiegati disgiuntamente dalle Parti, sia citando opportunamente le fonti e gli autori sia attraverso l'utilizzo dei loghi istituzionali, nel rispetto della vigente normativa sui diritti d'autore.

Le attività della convenzione non comportano in alcun modo vincolo di impegno finanziario. I costi di preparazione, formazione, ricerca e studio della presente convenzione sono a carico delle singole Parti per quanto di reciproca competenza e per il proprio personale impegnato nelle attività.

7. Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione. Per qualsiasi

eventuale controversia non risolvibile in via bonaria, l'unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Bergamo. (art. 25 CPC).

8. Registrazione

Le spese di bollo del contratto sono a carico di ciascuna parte, ai sensi del D.P.R. 642/72. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Bergamo, li _____

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'UNIVERSITÀ:

Il Rettore:

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

PER L'ARCHIVIO DI STATO:

Il Direttore dell'Archivio di Stato di Bergamo

Dott. Mauro Livraga

ALLEGATO AL PUNTO 8.2

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Pavia (di seguito, per brevità, "Università di Pavia") con sede in Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia, codice fiscale 80007270186, rappresentata dal Rettore Prof. Fabio Ruggè

E

Università degli studi di Bergamo (di seguito, per brevità, "Università di Bergamo") via Salvecchio 19 - 24129 Bergamo, Cod. Fiscale 80004350163 rappresentata dal Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini

(di seguito, congiuntamente, per brevità "parti" e ciascuna, singolarmente, anche "parte")

PREMESSO

1. che l'Università di Pavia e l'Università di Bergamo intendono cooperare in modo continuativo al fine di:
 - A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati per rispondere alle esigenze degli enti culturali;
 - B) garantire un elevato scambio culturale fra l'Università di Pavia e l'Università di Bergamo;e che l'Università di Pavia e l'Università di Bergamo, visto il D.P.R. n. 382 dell'11/7/1980, artt. 27, 66 e 92, D.M. n. 270 del 28/10/2004, intendono favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative;
2. che presso l'Università di Pavia, esistono competenze didattiche e formative che possono essere validamente utilizzate dal corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane, Dipartimenti di Lettere, Filosofia, Comunicazione e di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Bergamo per ampliare il percorso formativo innanzi indicato;

3. che presso l'Università di Bergamo esistono competenze didattiche e formative che possono essere validamente utilizzate dal corso di Laurea Magistrale in Filosofia del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Pavia per ampliare il percorso formativo innanzi indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse e allegati

Le premesse sopra indicate e gli allegati di seguito riportati fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

Nel documento allegato alla presente convenzione le parti definiscono la lista di insegnamenti (con i relativi crediti formativi-CFU) fruibili dagli studenti dell'Università di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, e, viceversa, dagli studenti dell'Università di Bergamo, Dipartimenti di Lettere, Filosofia, Comunicazione e di Scienze Umane e Sociali, secondo le modalità deliberate rispettivamente dal Consiglio Didattico dell'Università di Pavia al quale afferisce il Corso di Studio di appartenenza degli insegnamenti oggetto dello scambio e dal Consiglio di corso di studio di appartenenza dello studente e degli insegnamenti oggetto dello scambio dell'Università di Bergamo. Tale lista potrà essere modificata in base alle necessità didattiche e alla disponibilità di nuovi insegnamenti, mediante scambio di corrispondenza tra le parti, ottenute le eventuali autorizzazioni necessarie. Nella comunicazione si dovrà trasmettere interamente il nuovo allegato e dovrà essere precisato: la sua entrata in vigore ai fini della formulazione del Piano degli Studi con particolare riferimento all'anno accademico di iscrizione degli studenti, inoltre si dovrà specificare per gli insegnamenti eliminati dall'allegato la data ultima entro la quale gli studenti potranno sostenere i relativi esami e la gestione delle relative verbalizzazioni.

ART. 3 – Modalità di sostenimento delle verifiche di profitto e loro registrazione

Lo studente dell'Università di Pavia che inserirà nel proprio piano di studi gli insegnamenti previsti nell'Allegato della presente Convenzione afferenti all'offerta didattica dell'Università di Bergamo e, viceversa, lo studente dell'Università di Bergamo che inserirà nel proprio piano di studi gli insegnamenti della lista sopra indicati offerti presso l'Università di Pavia, è tenuto al sostenimento delle relative verifiche di profitto presso l'Ateneo che eroga l'insegnamento.

Per l'iscrizione all'esame lo studente dovrà rivolgersi alla propria Segreteria Studenti che ne darà comunicazione ai competenti uffici dell'Ateneo che eroga il corso almeno 15 giorni prima della data fissata per la verifica del profitto.

Al fine di consentire la legittima registrazione dell'esame nella carriera dello studente, la Commissione d'esame, per il tramite degli uffici competenti, si impegna entro 10 giorni, a comunicare ufficialmente agli uffici della Segreteria Studenti tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento dei crediti. In particolare, dovranno obbligatoriamente essere comunicati i dati seguenti:

1. generalità dello studente, compreso il numero di matricola relativo all'iscrizione presso l'Università di Pavia o l'Università di Bergamo;
2. nome dell'esame, codice identificativo, numero di CFU;
3. data di sostenimento e votazione riportata.

ART. 4 – Oneri

Ciascuna parte si impegna a coprire con proprie risorse economiche ed umane tutte le esigenze necessarie al raggiungimento degli scopi convenzionalmente previsti.

ART. 5 – Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di 2+2 anni dalla data della stipulazione ed è escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla data di scadenza da una delle due parti e per avere

effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte a mezzo di raccomandata a.r. o di PEC, da inviarsi al relativo indirizzo istituzionale, con un preavviso di 30 giorni. Le attività in corso di svolgimento al momento del recesso dovranno essere portate a compimento, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 6 – Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative per responsabilità civile e infortuni del proprio personale e dei propri studenti che, in virtù della presente convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale e gli studenti delle parti contraenti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri eventuali obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 7 – Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art.7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

ART. 8 – Registrazione

Il presente atto, redatto in un unico originale elettronico e formalizzato digitalmente dalle parti ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, Tariffa parte II, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131. L’imposta di bollo, dovuta ai sensi del D.P.R. 642/72, è assolta in modo virtuale dall’Università di Pavia, ai sensi dell’autorizzazione n. 1 del 22/11/2001 dell’Agenzia delle Entrate (ufficio locale di Pavia).

ART. 9 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

ART. 10 – Disposizioni finali

L'Università di Pavia e l'Università di Bergamo non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate per scopi pubblicitari.

Bergamo, data della sottoscrizione digitale

Pavia, data della sottoscrizione digitale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

IL RETTORE

IL RETTORE

(Prof. Fabio Rugge)

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

ALLEGATO

Tabella riassuntiva degli insegnamenti offerti dall'Università di Pavia

Insegnamento	Codice Dipartimento Studi Umanistici	Crediti interni
Storia della filosofia dell'illuminismo	500100	6
Storia della filosofia classica tedesca	507226	6
Storia delle dottrine morali	500343	6

Tabella riassuntiva degli insegnamenti offerti dall'Università di Bergamo

Insegnamento	Codice Dipartimento Lettere, Filosofia, Comunicazione	Crediti interni
Antropologia Filosofica	150020	6
Ontologia formale e applicata	150032	6
Filosofia della mente e delle scienze cognitive *	150029	6

* attivo dall'A.A. 2019/2020

ALLEGATO AL PUNTO N. 8.3

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

L'Università degli Studi di Bergamo - con sede in via Salvecchio n.19, 24129 BERGAMO (c.f. 80004350163), d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Remo Morzenti Pellegrini, in qualità di Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

e

l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Via Cesare Balbo n. 16, 00184 ROMA (c.f. 80111810588), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dott. Paolo Weber, in qualità di Direttore centrale delle risorse umane, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

Premesso che

- l'Università, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalla L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196", promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master e dottorati di ricerca
- la normativa sopra richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati, in qualità di soggetti ospitanti;
- il Regolamento di Ateneo per tirocini curricolari, extracurricolari e professionalizzanti, emanato con decreto rettorale Rep. 668/2013 prot. n. 34207/I/3 del 23.12 (d'ora in poi "Regolamento") disciplina le attività di tirocinio svolte dagli studenti di tutti i corsi di studio dell'Università;

le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1

1. La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curricolari a favore di studenti frequentanti il curriculum EMOS del corso di laurea EGM - Economics and Global Markets (dall'a.a. 2018-19 ridenominato EDA - Economics and Data Anaysis).

2. Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti di cui al comma 1 per lo svolgimento di tirocini curricolari, ai sensi del "Regolamento" citato in premessa. L'attivazione dei singoli tirocini proposti dall'"Università" è subordinata alla preventiva valutazione da parte del "soggetto ospitante" della loro sostenibilità dal punto di vista statistico, organizzativo e logistico.

Art. 2

1. Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento, allo sviluppo della tesi e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.

2. I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto

l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà di analisi e produzioni dati al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

1. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* designato dallo stesso "soggetto ospitante", a cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* designato dall' "Università", coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti del Dipartimento.

2. Per ciascun tirocinante, inserito presso il "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto formativo, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del *tutor* del "soggetto ospitante";
- il nominativo del *tutor* dell'Università;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso il "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

3. La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

5. Ciascun Progetto formativo attivato ai sensi della presente convenzione è redatto in tre originali, di cui uno conservato presso l'"Università", uno presso il "soggetto ospitante" e uno consegnato al tirocinante.

Art. 4

1. L'ISTAT potrà ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico, in conformità con quanto stabilito all'art. 1, comma 3, del D.M. n. 142/1998.

2. Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del "soggetto ospitante" situata al di fuori del territorio della Regione Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel citato "Regolamento" dell'"Università".

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari, i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Gli obblighi di riservatezza di cui alla citata normativa non vengono meno con la conclusione del tirocinio. A tal fine, l'Istat potrà richiedere al tirocinante di firmare un accordo di riservatezza.

Art. 7

1. L'"Università" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per

la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'"Università".

Art. 8

1. La stipula della presente convenzione non autorizza il "soggetto ospitante" a pubblicizzare la collaborazione con l'"Università" ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie di quest'ultima (master, corsi di laurea, etc).

2. La presente convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza dell'altra Parte agli impegni assunti in base alla convenzione stessa. In tal caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della convenzione avverrà di pieno diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e fatte salve le attività svolte fino alla risoluzione della convenzione.

3. La presente convenzione, inoltre, potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna Parte, per sopravvenute cause di forza maggiore e per eventi straordinari e imprevedibili disciplinati dalla legge.

4. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 mesi, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine, ovvero qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento o dei rispettivi compiti istituzionali, venga meno l'interesse di una delle Parti al mantenimento della convenzione.

5. In caso di risoluzione o recesso di cui ai commi precedenti, viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti di concludere i tirocini già avviati.

Art. 9

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'"Università".

4. Le Parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Art. 10

La presente convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e 21 del D.lgs. n. 82/2005".

Art. 11

Essendo il soggetto ospitante un Ente Pubblico, la presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per metà della quota complessiva.

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/04/86 n. 131; le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Per l'Università*

Per ISTAT*

* firmato digitalmente

Contact Points for the two parties.

- 1. a)
- b)

2. **University of Leicester**

- a) Name: Lucy Stubbs
Title: Institutional Erasmus Coordinator

Future Students Office
University of Leicester
University Road
Leicester
LE1 7RH
United Kingdom

Tel: + 44 116 252 2255
Fax: +44 116 252 5127
Email: erasmus@le.ac.uk
Web: www.le.ac.uk/international/

- b) Department of



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

*Convenzione quadro
Fondazione CRUI – Università degli Studi di Bergamo
per la realizzazione di Programmi di tirocinio*

L'Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19, 24129, Bergamo, P. IVA 01612800167 - d'ora in avanti denominata "Università" - rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone (BG), il 11/08/1968

e

la Fondazione CRUI per le Università Italiane con sede in P.zza Rondanini n. 48, 00186 Roma, codice fiscale 97240790580 - d'ora in avanti denominata "Fondazione CRUI" rappresentata dal Presidente, Prof. Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA), il 04/01/1964;

VISTO l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, (così come convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99) contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTI i regolamenti regionali che hanno dato attuazione all'Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art.1, c.34, legge 28 giugno 2012, n.92, in ordine alla regolamentazione dei tirocini;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI rappresenta le Università italiane, ne coordina le attività e ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle Università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità di offrire posti di tirocinio a studenti e laureati particolarmente meritevoli presso enti pubblici e privati;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ha sottoscritto, nell'interesse delle Università italiane, Convenzioni per "Programmi di tirocinio" con amministrazioni pubbliche e aziende private per l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo destinati a studenti universitari e laureati e che tali Programmi vengono di volta in volta proposti e sottoscritti per accettazione dalle singole Università secondo quanto attinente alle proprie necessità;

CONSIDERATO che l'Università è interessata all'attività che può essere sviluppata dalla Fondazione CRUI per la realizzazione di tirocini;

CONSIDERATO che sussistono singole convenzioni tra l'Università e la Fondazione CRUI, le quali sono riconosciute dalle parti come integralmente sostituite dalla presente Convenzione quadro e costituiscono di essa i relativi Programmi di tirocinio;

CONSIDERATO che l'Università e la Fondazione CRUI ritengono opportuno e conveniente regolamentare i propri rapporti in materia.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Definizioni

Nella presente Convenzione per "Soggetto promotore" si intende l'Università e per "Soggetto ospitante" si intende il soggetto presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Art. 3 – Finalità della presente convenzione

Realizzazione di programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo promossi dalla Fondazione CRUI presso enti ospitanti selezionati, rivolti a studenti e neolaureati di alto profilo degli Atenei associati CRUI e aderenti alla presente convenzione.

Art. 4 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina un accordo-quadro tra l'Università e la Fondazione CRUI per l'attivazione di programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo di qualità a favore di studenti e neolaureati di alto profilo, da realizzarsi presso soggetti con i quali la Fondazione CRUI abbia definito apposita convenzione.

2. Ai sensi della normativa vigente i singoli tirocini dovranno essere accompagnati da apposito progetto formativo, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante, nonché dal tirocinante.
3. Il tirocinio non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati del tirocinio o in ordine alle spese ed agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante.
4. Ai sensi della normativa vigente, i tirocini extracurricolari post-titolo dovranno prevedere un'indennità per il tirocinante in linea con quanto indicato all'interno del regolamento regionale di riferimento.

Art. 5 – Compiti del soggetto promotore

1. Cura la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti minimi specificati in ogni singolo bando. L'Università accerta, inoltre, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'effettiva veridicità delle informazioni inserite nelle candidature.
2. Mantiene i contatti con gli studenti e i laureati ad esso afferenti.
3. Predispose il progetto formativo, unitamente al Soggetto ospitante, e ne garantisce la piena conformità alle leggi vigenti.
4. Designa il tutor universitario che collabora alla redazione del Progetto formativo, coordina l'organizzazione del percorso di tirocinio, monitora l'andamento del tirocinio garantendo il rispetto di quanto previsto nel Progetto, acquisisce dal tirocinante informazioni in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa.
5. Provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei tirocinanti.
6. Laddove richiesto, al termine dell'attività rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati, sulla base della scheda di valutazione fornita dal tutor del soggetto ospitante.

Art. 6 – Compiti della Fondazione CRUI

1. Individua gli enti interessati alla realizzazione di Programmi di tirocini curricolari ed extracurricolari post-titolo e stipula apposite convenzioni con tali Soggetti ospitanti.
2. Diffonde le informazioni sui Programmi attivati alle Università partecipanti mediante il proprio sito web.
3. Pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio, in cui sono indicati:
 - a) il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - b) le sedi ed i relativi posti disponibili per il tirocinio;
 - c) i requisiti richiesti per la partecipazione al programma;
 - d) l'ammontare del rimborso spese;
 - e) ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
4. Mette a disposizione l'applicativo web per la raccolta delle candidature, la gestione della preselezione del soggetto promotore, la gestione di vincitori e subentri.

5. Partecipa all'attività di valutazione delle candidature preselezionate dalle Università per ciascun bando.
6. Si impegna ad assicurare il collegamento funzionale tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante, nelle fasi di candidatura, preselezione, selezione, fino alla comunicazione dei vincitori del bando.
7. Può avvalersi di strutture esterne per la gestione dei Programmi.

Art. 7 – Compiti del soggetto ospitante

1. Affida alla Fondazione CRUI il coordinamento delle Università italiane aderenti alla CRUI che intendono partecipare al Programma stesso.
2. Verifica di possedere requisiti e condizioni adeguate per l'attuazione dei tirocini, nel rispetto della normativa vigente.
3. Designa il tutor *in loco* che è responsabile dell'attuazione del progetto, risponde al tirocinante per la parte organizzativa e formativa del tirocinio e compila e rilascia la scheda finale di valutazione del tirocinante.
4. Sottoscrive il progetto formativo e garantisce la conformità tra quanto espresso in convenzione e quanto richiesto al tirocinante.
5. In caso di incidente ai danni del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, è chiamato a segnalare l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta contenuta nel Progetto formativo) e al soggetto promotore, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
6. Segnala altresì al Soggetto promotore eventuali comportamenti lesivi di propri interessi o diritti tenuti dal tirocinante.
7. Si impegna a non interrompere il tirocinio in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.

Art. 8 – Norme per il tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando le indicazioni fornite dai tutor;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- non tenere comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto ospitante, pena la possibilità, per il soggetto ospitante stesso, di sospendere e/o interrompere lo svolgimento del tirocinio;
- non risolvere anticipatamente il tirocinio se non per motivata ragione, e in tal caso darne comunicazione scritta al Soggetto promotore e al Soggetto ospitante, con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 9 – Progetto formativo

Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un Progetto formativo sottoscritto dall'interessato, dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante. Esso dovrà riportare, oltre all'anagrafica dei soggetti coinvolti, tutte le modalità di svolgimento del tirocinio e, in particolare, contenuto, finalità, sede e durata del tirocinio, nonché i dettagli delle coperture assicurative. Il Progetto formativo conterrà, inoltre, gli impegni che il tirocinante dovrà rispettare durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 10 – Trattamento dati

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima o aggregata, tramite comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 11 – Contribuzione spese

L'Università si impegna a contribuire alle spese di gestione e di selezione sostenute dalla Fondazione CRUI per le attività di coordinamento e di raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del Programma, mediante un contributo annuale che viene fissato come segue:

- € 1.100,00 fino a 25 candidati preselezionati dall'Università.
- € 2.200,00 fino a 50 candidati preselezionati dall'Università.
- € 4.400,00 fino a 100 candidati preselezionati dall'Università.
- € 1.100,00 per ogni 50 candidati preselezionati dall'Università oltre i 100.

Art. 12 - Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020

Art. 13 - Referenti

1. I referenti operativi dell'attuazione della presente convenzione saranno:
 - per l'Università: Elena Gotti; (tel 035-2052268, e-mail elena.gotti@unibg.it);
 - per la Fondazione CRUI: Francesca Romana Decorato (tel. 06-68441505, e-mail tirocini@fondazionecru.it).
2. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le parti.

Art. 14 - Riservatezza

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto promotore e la Fondazione CRUI dichiarano reciprocamente di essere

informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono la Fondazione CRUI e il soggetto promotore.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente.

Art. 16 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Il Presidente della Fondazione CRUI

Prof. Gaetano Manfredi

Il Magnifico Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

Il presente documento è "Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della L. 241/90 e s.m.i." da entrambe le Parti.

ALLEGATO AL PUNTO N. 9.4

CONVENZIONE QUADRO PER I TIROCINI
SVOLTI DA STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, MASTER DI I, II LIVELLO, CORSI DI
PERFEZIONAMENTO
TRA

L'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale n. 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio 19, d'ora in poi denominata "Università degli studi di Bergamo", rappresentata dal prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore, nato a Bergamo l'11/08/1968

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, nel seguito denominato "Ufficio Scolastico Regionale", codice fiscale n. 97254200153 con sede legale in Milano via Pola, 11 rappresentata dalla Dott.ssa Delia Campanelli, nata a Bari il 19/10/1954

PREMESSO CHE:

L'Università degli Studi di Bergamo intende incrementare le attività di tirocinio collegate ai percorsi di formazione di primo, secondo e terzo livello, tra cui i percorsi finalizzati alla formazione iniziale degli insegnanti (ex DM 249 del 10.9.2010) ritenuti utili momenti formativi nell'ambito della carriera universitaria; il mondo accademico e il sistema scolastico convergono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e la realtà professionale, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di sviluppare le competenze professionali dei Dirigenti scolastici e dei docenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti che frequentano corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, master, corsi di perfezionamento e specializzazione, secondo la normativa vigente in materia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale (nella sua sede principale e negli ambiti territoriali) e gli Istituti Scolastici ad esso afferenti, sia di natura statale che paritaria.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come parte integrante del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo scolastico, anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto formativo, che costituisce presupposto ed elemento di fondamento della convenzione con i singoli Istituti scolastici. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutor e dei responsabili dell'istituto incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del tirocinio stesso.

Art. 4

1. Gli obblighi contenuti nel D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai rischi connessi all'attività della struttura ospitante sono attribuiti all'ente ospitante stesso, anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
2. L'Università degli studi di Bergamo assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli studi di Bergamo.
3. L'ente ospitante, ove necessario, si impegna a comunicare tempestivamente all'Università degli studi di Bergamo l'indicazione della regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali o di quelle più rappresentative sul territorio nazionale.

4. L'Università degli studi di Bergamo si impegna a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo ai soggetti indicati al comma 3.

5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente comma 2 della suddetta convenzione.

Art. 5

L'ente ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università degli studi di Bergamo, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi e all'Università degli studi di Bergamo.

Art. 6

L'Università degli studi di Bergamo si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor universitari e dei tutor dell'Istituto scolastico ospitante;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, programmi e ad ogni altra attività o caratteristica o informazione (ivi compresi i dati personali il cui trattamento dovrà effettuarsi ai sensi della legge 196/03) dell'Istituto scolastico ospitante, di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 7

I rapporti che l'Ente ospitante intrattiene con tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ufficio Scolastico e per l'Università degli studi di Bergamo alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di cinque anni e verrà rinnovata tramite scambi di lettere tra le parti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza

Art. 10

Le norme della presente Convenzione hanno effetto tra le parti e si applicano agli Istituti Scolastici Lombardi dal momento della sottoscrizione del singolo progetto formativo, con le specifiche del caso.

ART. 11 - Sottoscrizione

11.1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale.

ART. 12 - Spese

12.1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Bergamo,

12.2 La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto,

Università degli Studi di Bergamo
(Il Rettore – Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

.....

Ufficio Scolastico Regionale
(Il Direttore Generale – Dott.ssa Delia Campanelli)

.....